
CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Documento aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. del 28 gennaio 2021

1. PREMESSA

Il presente Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing* (il “**Codice di Comportamento**”, o il “**Codice**”), approvato nell’attuale versione dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. (la “**Società**”) nell’adunanza del 28 gennaio 2021, è adottato in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali, tempo per tempo applicabili, in materia di obblighi di comunicazione al pubblico, all’Autorità e alla Società delle Operazioni Rilevanti (come *infra* individuate), effettuate dai Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti), dagli Azionisti Rilevanti (come *infra* definiti) e dalle Persone Strettamente Legate (come *infra* definite).

L’osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate (come *infra* definiti/e) dall’obbligo di rispettare le ulteriori norme comunitarie e nazionali legislative o regolamentari, di tempo in tempo applicabili. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice di Comportamento, ai fini dello stesso, i termini e le definizioni di seguito elencati hanno il significato qui attribuito a ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- 2.1 “**Altri Strumenti Finanziari**”: gli strumenti finanziari emessi dalla Società diversi dagli Strumenti Finanziari, nonché gli strumenti derivati, o gli altri strumenti finanziari a essi collegati.
- 2.2 “**Azioni**”: le azioni ordinarie emesse dalla Società.
- 2.3 “**Azionisti Rilevanti**”: chiunque (persona fisica o giuridica) detiene una partecipazione, calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
- 2.4 “**Controllo, controllare o controllata**”: ha il significato di cui all’articolo 2359 del Codice Civile.
- 2.5 “**Operazioni Rilevanti**”: le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o gli Altri Strumenti Finanziari effettuate dai Soggetti Rilevanti, dagli Azionisti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente, ovvero per loro conto. L’Allegato 1 al presente Codice contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, fermo quanto precede, devono considerarsi Operazioni Rilevanti.
- 2.6 “**Persone Strettamente Legate**”:
- (a) con riferimento ai Soggetti Rilevanti:
 1. il coniuge, o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale applicabile;

2. figli a carico ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento italiano;
 3. i parenti che abbiano convissuto con un Soggetto Rilevante per almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante;
(collettivamente, i **"Familiari Rilevanti"**);
- (b) sempre con riferimento ai Soggetti Rilevanti, le persone giuridiche, le partnership e i trust, in cui le responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti, ovvero direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, oppure i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti ovvero ancora costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti;
- (c) con riferimento agli Azionisti Rilevanti, le persone loro strettamente legate, individuate ai sensi dell'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti.
- 2.7 **"Soggetto Preposto"**: il soggetto incaricato al ricevimento alla gestione e all'invio a Consob delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, in coordinamento con il Referente Informativo della Società.
- 2.8 **"Referente Informativo"**: il soggetto, individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società, preposto alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti individuate e comunicate a Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 2.6.1 del Regolamento dei Mercati organizzati gestiti da Borsa Italiana, nonché il suo sostituto secondo quanto previsto dalla norma da ultimo citata.
- 2.9 **"Regolamento Emittenti"**: il Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche ed integrazioni).
- 2.10 **"Soggetti Rilevanti"**:
- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
 - (b) gli alti dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate della Società (come individuate ai sensi della normativa applicabile) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.¹
- 2.11 **"Strumenti Finanziari"**: si intendono le azioni emesse ed in circolazione della Società e gli altri strumenti elencati nel Testo Unico della Finanza (TUF) all'articolo 1, comma 2 (che richiama l'elencazione di cui alla "Sezione C dell'Allegato I" del medesimo TUF), tra cui:
- le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
 - le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
 - le quote di fondi comuni di investimento;
 - i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

¹ Ai soli fini del presente Codice, rientrano tra i Soggetti Rilevanti anche i dirigenti delle società controllate che, in ragione del loro ruolo strategico, abbiano, o possano avere regolare accesso alle informazioni privilegiate della Società.

- qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati;
- i contratti *futures* su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
- i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*);
- i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
- i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici;
- le combinazioni di contratti o di titoli indicati precedentemente.

I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari.

- 2.12 “**Testo Unico della Finanza (TUF)**”: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, introdotto con il D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i.
- 2.13 “**Autorità**”: si intende l’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari (CONSOB).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Il Codice disciplina gli obblighi in materia di *Internal Dealing* dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate nei confronti della Società, nonché gli obblighi dei medesimi soggetti nei riguardi di Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti.
- 3.2 Il Codice è applicabile ai Soggetti Rilevanti, agli Azionisti Rilevanti (e alle rispettive Persone Strettamente Legate), ancorché gli stessi non abbiano restituito al Soggetto Preposto, la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo 8.3.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI, DEGLI AZIONISTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

- 4.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone loro Strettamente Legate, sono tenuti a comunicare mediante invio del modulo di cui all’Allegato 2 le Operazioni Rilevanti dai medesimi compiute, secondo le seguenti modalità:
- (a) la comunicazione alla Società deve essere effettuata entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante;
 - (b) la comunicazione a Consob deve essere effettuata, direttamente o per il tramite della Società, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante.
- 4.2 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.1 che precede, ove i Soggetti Rilevanti, o le Persone Strettamente Legate a questi, intendano avvalersi della Società per la citata comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti, essi devono, senza indugio e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’Operazione

- Rilevante, informare il Soggetto Preposto, specificando che intendono richiedere che sia la Società a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell'Operazione Rilevante. In tal caso, il Soggetto Preposto effettua le comunicazioni alla Consob, per loro conto, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.
- 4.3 Le comunicazioni alla Consob sono effettuate, di norma, mediante invio del modulo di cui all'Allegato 2, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla stessa Consob.
- 4.4 Ascopiave, tramite il Referente Informativo, provvede altresì a dare comunicazione al mercato (quindi al pubblico) delle Operazioni Rilevanti, entro il terzo giorno lavorativo successivo, nel rispetto della normativa vigente e in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
- 4.5 Il Soggetto Preposto e il Referente Informativo non sono in ogni caso responsabili degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Consob e/o del mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione imputabile agli stessi, in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
- 4.6 Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti compiute dagli stessi e/o dalle Persone a loro Strettamente Legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante. Le comunicazioni medesime possono essere effettuate, per conto dei soggetti anzidetti, dalla Società, a condizione che le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti di cui trattasi siano comunicate al Soggetto Preposto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza del termine sopra indicato, precisando la volontà che le comunicazioni conseguenti siano effettuate dalla Società. In tal caso, Ascopiave provvede entro la fine del giorno di mercato successivo a quello in cui le ha ricevute.
- 4.7 Le comunicazioni degli Azionisti Rilevanti sono effettuate utilizzando l'Allegato 6 al Regolamento Emittenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla stessa Consob.
- 4.8 La Società non è in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Consob e/o del mercato posti a carico degli Azionisti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate a questi, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dagli Azionisti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate, in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalla normativa applicabile *ratione temporis*.
- 4.9 Non formano oggetto di comunicazione alla Società, alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti e/o da Persone Strettamente

Legate a questi il cui importo complessivo non raggiunga, nell'arco di un anno solare, la soglia di Euro 20.000, calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti effettuate dal medesimo soggetto, direttamente o per suo conto. Una volta raggiunto l'importo complessivo di 20.000 Euro, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, tutte le Operazioni Rilevanti compiute nel corso dell'anno, a prescindere dal relativo controvalore.

- 4.10 Per quanto concerne gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a questi, non formano oggetto di comunicazione alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti compiute da detti soggetti:
- il cui importo complessivo, nell'arco di un anno solare, non raggiunga i 20.000 Euro, mentre, una volta raggiunto detto importo, le successive Operazioni Rilevanti svolte nel medesimo anno solare, vanno comunicate solo al raggiungimento di un ulteriore importo di Euro 20.000;
 - le ulteriori Operazioni Rilevanti considerate esenti ai sensi dell'art. 152-*septies* del Regolamento Emittenti.

5. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (*BLACK OUT PERIOD*)

- 5.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere – per proprio conto o per conto di terzi – direttamente o indirettamente, Operazioni Rilevanti nel periodo di 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio, da parte della Società, dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale e/o nella relazione finanziaria semestrale e/o in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (il "**Black Out Period**"). Ai sensi di consolidati orientamenti Consob, in caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il Black-Out Period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi e non anche alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi².
- 5.2 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di consentire a un Soggetto Rilevante, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso di un Black-Out Period, qualora, anche alternativamente:
- in base a una valutazione caso per caso, sussistano condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari, ovvero degli Altri Strumenti Finanziari; ovvero
 - in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso di più Operazioni Rilevanti condotte contestualmente, o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, o un programma di risparmio, o una garanzia o un diritto su azioni, ovvero

² Cfr. Relazione Consob illustrativa degli esiti della consultazione sulle "Proposte di modifica dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato", del 6 aprile 2017, p. 20.

- (c) nei casi in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
- 5.3 Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo 5.2, prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black-Out Period, i Soggetti Rilevanti, almeno 6 (sei) giorni di calendario prima della data prevista per l'effettuazione dell'Operazione Rilevante, devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società, una motivata richiesta scritta di autorizzazione. Tale richiesta dovrà contenere:
- (a) nell'ipotesi *sub* 5.2(a), la descrizione dell'Operazione Rilevante e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata degli Strumenti Finanziari e delle motivazioni per cui la vendita degli Strumenti Finanziari è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita;
 - (b) nell'ipotesi *sub* 5.2(b), indicazione del numero e della tipologia degli Strumenti Finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione Rilevante nel Black Out Period;
 - (c) nell'ipotesi *sub* 5.2(c), i motivi per i quali l'interesse del beneficiario non è soggetto a variazioni.
- 5.4 A fronte dell'istanza rivolta ai sensi del precedente paragrafo 5.3, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, l'imprevedibilità, l'impellenza e l'eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e/o che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.

6. SOGGETTO PREPOSTO

Il Soggetto Preposto, con il supporto del Referente Informativo e con l'ausilio delle altre direzioni e/o funzioni competenti, ha il compito di garantire l'osservanza del Codice. In particolare, il Soggetto Preposto provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a questi e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo paragrafo 8;
- (b) curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 8;
- (c) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, cui la Società sia chiamata.
- (d) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

7. REFERENTE INFORMATIVO

Il Referente informativo effettua, per conto della Società, ogni comunicazione al mercato (quindi al pubblico) e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata, mediante il meccanismo Sdir e Storage.

8. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI

8.1 Il Soggetto Preposto provvede a inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 3 del Codice, unitamente a copia del Codice stesso.

8.2 A loro volta, i Soggetti Rilevanti notificano per iscritto, sotto la propria responsabilità, alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la comunicazione di cui all'Allegato 3, unitamente a copia del Codice, e conservano copia scritta della notifica.

8.3 I Soggetti Rilevanti provvedono quindi a:

- a) certificare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di cui al punto 8.2;
- b) comunicare l'elenco delle proprie Persone Strettamente Legate, indicando almeno nome, cognome e CF, nonché un recapito (indirizzo, pec, o e-mail) di ognuno;
- c) trasmettere l'aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera b), conseguente a successive modifiche / integrazioni della compagine delle Persone Strettamente Legate (unitamente al rinnovo della certificazione dell'adempimento dell'obbligo di cui al punto 8.2 per i nuovi soggetti via via inclusi nel novero delle Persone Strettamente Legate).

8.4 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a informare le Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 152-*sexies* e ss. del Regolamento Emittenti.

9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

9.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta al presente Codice le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società o alla disciplina applicabile.

9.2 Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare, per iscritto, a tutti i destinatari del Codice, ad accezione degli Azionisti Rilevanti (per i quali vale quanto precisato al paragrafo 9.3), le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice di Comportamento.

9.3 Il testo del Codice pro tempore vigente, è altresì pubblicato nella sezione dedicata del sito internet della Società.

10. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

10.1 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i Soggetti Rilevanti, inadempienti rispetto agli obblighi di cui al Codice, siano dipendenti della Società, o delle società Controllate dalla stessa, i medesimi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di

lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

- 10.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
- 10.3 Si precisa inoltre che l'inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a essi di quanto previsto ai sensi della normativa applicabile in materia di *internal dealing* e del presente Codice è sanzionata agli effetti di quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente.
- 10.4 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione del Codice e della disciplina applicabile.

11. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

- (a) se indirizzata alla Società e/o al Soggetto Preposto, all'attenzione di quest'ultimo, a mezzo pec (a ascopiave@pec.ascocert.it), o fax al n. 0438/964778, ovvero posta elettronica al seguente indirizzo internaldealing@ascopiave.it, oppure a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Soggetto Preposto Internal Dealing di Ascopiave S.p.A., Via Verizzo 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV);
- (b) se rivolta ai Soggetti Rilevanti e/o alle Persone Strettamente Legate a questi, agli indirizzi ed ai recapiti indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 3 al presente Codice, ovvero a quelli autonomamente comunicati dai medesimi;
- (c) ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati, rispettivamente, *(i)* dal Soggetto Preposto ai Soggetti Rilevanti ed agli Azionisti Rilevanti, o *(ii)* da ciascuno di questi al Soggetto Preposto.